

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 168

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GERBAUDO, PINZA, PEPE

Modifiche alle norme sull'assunzione dei lavoratori agricoli

Presentata il 15 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha generalizzato la facoltà di chiamata nominativa per tutti i datori di lavoro privati.

Tale generalizzazione non ha, tuttavia, riguardato il settore agricolo per il criterio di specialità della legge n. 83 del 1970 sul collocamento in agricoltura che, palesemente, non trova più fondamento nell'evoluzione dell'economia agricola del Paese. Tale conclusione è confermata dal contenuto di due specifiche circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relative alla citata legge n. 223 del 1991.

Con la prima circolare, dell'8 agosto 1991, la norma del richiamato articolo 25 è stata ritenuta applicabile anche ai datori

di lavoro del settore agricolo, mentre con la seconda circolare del 5 settembre 1991, si revocava la precedente indicazione, negando l'applicabilità della richiesta nominativa concessa appena il mese precedente.

A prescindere dai gravi problemi di ordine applicativo intervenuti nel periodo intercorrente fra le due circolari, con conseguenti immaginabili disagi per le imprese agricole impegnate proprio in quel periodo nelle operazioni di raccolta, non sembra sussistano valide motivazioni per giustificare l'esclusione del settore agricolo dalla sfera di efficacia di una norma che tiene conto dell'esigenza reale di una sempre maggiore elasticità del mercato del lavoro.

Peraltro, lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella scorsa legislatura, aveva rilevato la necessità di riformare il mercato del lavoro in agricoltura, facendo specifico riferimento all'evoluzione della normativa in materia culminata nella legge n. 223 del 1991.

Pertanto, accanto all'avviamento su base nominativa e alla estensione della chiamata diretta (articoli 1 e 2 della presente iniziativa) è necessario introdurre in agricoltura quei minimi criteri di flessibilità che possono permettere una realistica gestione del mercato del lavoro consentendo l'avvio di servizi di sostituzione in agricoltura (già largamente diffusi negli altri Paesi comunitari e previsti dal regolamento CEE n. 2328/91, articolo 3) e lo sviluppo del rapporto di lavoro *part-time* (articolo 4).

Si tratta in pratica di formule più dinamiche di rapporto (peraltro già patrimonio della agricoltura europea), che soddisfano tra l'altro anche l'esigenza di rendere più stabile le prestazioni a tempo determinato le quali, come noto, rappresentano l'ipotesi normale di assunzione della manodopera agricola (articolo 5).

Per tale ultima ragione, è infine necessario rimuovere quegli ostacoli burocratici che, basandosi su superate disposizioni legislative, possono di fatto impedire l'avviamento al lavoro per particolari esigenze stagionali.

Per quanto concerne l'accertamento dei lavoratori, il riordinamento su base più razionale dei relativi criteri e contributi, era stato uno degli scopi che ci si era prefissi di realizzare con il decreto legislativo n. 375 del 1993, soprattutto al fine, da tutti condiviso, di impedire evasioni previdenziali. Il citato decreto legislativo ha tuttavia posto nella realtà le imprese agricole di fronte a nuovi e ulteriori inutili adempimenti burocratici, per l'espletamento dei quali verrebbe oltremodo ad

appesantirsi la relativa gestione amministrativa. Non solo, ma il rifiuto di adempiere ad incombenze avvertite come profondamente inutili e vessatorie da tutti gli imprenditori interessati, rischia di tradursi nell'inosservanza anche delle previsioni legislative realmente utili e funzionali al corretto svolgersi dei rapporti di lavoro.

Le modifiche proposte nella presente iniziativa legislativa all'articolo 6 si pongono, pertanto, il primo obiettivo di razionalizzare ulteriormente alcuni obblighi quali, per esempio, la tenuta del registro di impresa, con riferimento a quelle aziende nelle quali l'uso di manodopera viene considerato poco rilevante.

Inoltre, appare ugualmente necessario rendere più realistiche e praticabili talune disposizioni sanzionatorie, quali quelle relative al piano colturale il quale, come noto, essendo una semplice previsione del fabbisogno di manodopera occorrente per l'annata agraria successiva, non necessariamente dovrà corrispondere alla realtà.

Quanto alle disposizioni relative ai controlli, coerentemente a quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, si ritengono illegittime forme di accertamento inductive le quali, ancorché basate su non meglio precisate « stime tecniche », non ricorrono in nessun altro caso di rapporto di lavoro di settori che pure hanno caratteristiche sotto certi aspetti assimilabili a quello agricolo.

Si propone, in ultimo, con riferimento alla materia dei ricorsi, un criterio di certezza giuridica per il quale la proposizione del ricorso determini la sospensione del provvedimento nonché la previsione di termini più congrui per adire gli organi preposti.

In conclusione al fine di rendere sempre più aderenti le disposizioni vigenti in materia alle esigenze reali della economia agricola italiana, si confida nella sollecita approvazione del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I datori di lavoro del settore agricolo che, ai sensi del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sono tenuti ad assumere i lavoratori previa richiesta ai competenti organi del collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.

ART. 2.

1. Ai datori di lavoro agricoli, che rivestano le qualifiche di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, è consentita l'assunzione diretta sino a cinque lavoratori agricoli, con l'obbligo di dare comunicazione della predetta assunzione all'ufficio del lavoro e della massima occupazione competente entro trenta giorni. L'assunzione diretta è altresì consentita, con le stesse modalità, a tutti i datori di lavoro relativamente all'assunzione di parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado.

2. Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

ART. 3.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono costituire associazioni aventi come finalità la gestione di servizi di sostituzione nelle rispettive imprese agricole. Tali associazioni, con un numero di soci non inferiore a sei, senza fini di lucro, organizzano la sostituzione temporanea del conduttore, di un partecipante o di un dipendente fisso nei casi di malat-

tia, infortunio, maternità, formazione professionale, riposo settimanale, ferie, fabbisogno supplementare di manodopera per calamità naturali.

2. È consentito il passaggio di lavoratori agricoli direttamente dall'impresa nella quale sono occupati ad un'altra ubicata nell'ambito territoriale della medesima Commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.

3. La Commissione provinciale per il collocamento in agricoltura provvede alla programmazione dei flussi di manodopera necessaria alle imprese associate di cui al comma 2.

4. È abrogato il settimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

ART. 4.

1. È abrogato il comma 15 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

ART. 5.

1. Ai contratti di lavoro agricolo a tempo determinato non si applica la disciplina contenuta nella legge 18 aprile 1962, n. 230, e, quando la durata del rapporto di lavoro è superiore a dodici giorni lavorativi, l'apposizione del termine deve risultare dalla richiesta inoltrata dal datore di lavoro agricolo alla competente sezione di collocamento.

ART. 6.

1. Al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « i datori di lavoro agricolo » sono aggiunte le seguenti: « che impiegano nell'annata agraria manodopera salariata per un numero di giornate superiore a 1.500 »;

b) all'articolo 4, comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « che impiegano nell'annata agraria manodopera salariata per un numero di giornate superiore a 1.500 »;

c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. I datori di lavoro agricolo di cui al comma 1 possono affidare l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti ai servizi delle associazioni di categoria organizzati anche a mezzo di proprio personale dipendente, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere e perito commerciale »;

d) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8 sono abrogati;

e) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: « entro il termine di trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di novanta giorni »;

f) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. La proposizione di ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola ed alla Commissione centrale determina l'automatica sospensione del provvedimento impugnato ».

ART. 7.

1. Nel quinto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le parole: « o di dichiarazione infedele » sono soppresse.